LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1912

sione nulla si legge che valga a chiarire perchè fu mutata la dizione e con essa la stessa concezione giuridica della responsabilità. Nè, dato il testo dell'articolo 10 della Commissione, si può sostenere che per la responsabilità penale del proprietario il quale si trovi sull'automobile basti la prima parte dell'articolo 7, poichè quivi dicendosi « senza pregiudizio delle pene stabilite dal Codice penale » si parla di pene ma non di responsabili a differenza dell'articolo 61 del regolamento del 1909; d'altra parte l'ipotesi della presenza del proprietario sul veicolo, prevista in un articolo speciale, quale l'articolo 10, mal potrebbe rientrare nella sanzione generica dell'articolo 7.

Come conseguenza di tutto questo, per mio conto e per mia convinzione, meglio è che non si detti disposizione nuova. Il proprietario che si trovi sull'automobile o che lasci circolare il veicolo per suo ordine o col suo permesso resti, se l'automobile incorre in contravvenzione, responsabile penalmente, giusta l'articolo 60 del codice penale... (Interruzioni).

È così, onorevoli colleghi; v'è la responsabilità penale, che è anche la più grave! È solo in questo caso che potete obbligare anche il proprietario al pagamento dell'ammenda perchè anche egli è direttamente responsabile della contravvenzione per non avere vigilato. Ma, se non si vuole la responsabilità penale, o la si vuole mutare in responsabilità civile sui generis, ebbene ciò si dica almeno chiaramente e si dettino le norme procedurali per tradurre in atto cotale responsabilità; non vi saranno perplessità e incertezze nella pratica.

In ogni caso, affermando nettamente la responsabilità di ordine civile pel pagamento solidale delle ammende, avremo il vantaggio di eliminare lo stillicidio ingombrante e noioso di domande di autorizzazione a procedere a carico di tanti egregi colleghi, essendo ben risaputo che l'autorizzazione è soltanto richiesta nei casi di vera e propria responsabilità penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ottorino Nava aveva presentato i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: Il proprietario del veicolo, aggiungere: o colui che del veicolo dispone in luogo del proprietario.

Sopprimere le parole: qualora si trovi sul veicolo o questo circoli per suo ordine e permesso, sostituendo: salvo il caso dell'ultimo comma dell'articolo 5.

Li mantiene?

NAVA OTTORINO. I miei emendamenti sono stati in parte eliminati ed in parte accettati; quindi non hanno più ragione di essere.

PRESIDENTE. L'onorevole Bouvier aveva presentato un emendamento per so-stituire alle parole: e permesso, le altre: o permesso.

BOUVIER. È stato accettato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CRESPI SILVIO, relatore. La Commissione dichiara di non avere nessuna difficoltà di tornare alla dizione del testo ministeriale. Anche qui, come notava l'onorevole Cannavina, è successo un po' quel che accadde per l'articolo 5: una parte della Commissione ha creduto di modificare il testo ministeriale per dare maggiore garanzia al pubblico, sancendo la responsabilità solidale in genere del conducente e del proprietario del veicolo. Pare invece effettivamente più opportuno che si mantenga il concetto della responsabilità civile, anche per dare meno lavoro al collega Mezzanotte, che è relatore di tutte le domande di autorizzazione a procedere per contravvenzioni automobilistiche. (Si ride).

La Commissione dichiara quindi di ritornare al progetto ministeriale, omettendo però le parole: « o colui che dispone del veicolo » per le stesse ragioni per cui queste parole sono state omesse nei precedenti articoli, inquantochè potrebbe darsi che chi dispone del veicolo in quel momento fosse il noleggiatore momentaneo, che naturalmente non conosce il conducente.

L'articolo quindi dovrebbe dire così: « È responsabile delle ammende per contravvenzioni, in cui sia incorso il conducente, anche il proprietario, qualora si trovi sul veicolo o questo circoli per suo ordine o permesso».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Io sono d'accordo con la Commissione e osservo all'onorevole Cannavina che questo articolo non deroga, non diminuisce per nulla le disposizioni dell'articolo 60 del Codice penale. Anzitutto è discutibile se le parole « autorità, direzione o vigilanza » espresse nell'articolo 60 del Codice penale possano applicarsi al semplice committente: ma, a prescindere da ciò, con la disposizione in parola si rende responsabile il proprietario anche quando non si trovi nella possibilità di vigilare, « quando il veicolo cir-